

DECRETO

DEL DIRETTORE GENERALE

N° 22 DEL 20/02/2018

OGGETTO

Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia.

**IL DIRETTORE GENERALE
Luca Marchesi**

nominato con decreto del Presidente della Regione 0261/Pres del 29.12.2014

visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente decreto, unitamente al visto di legittimità del Direttore Amministrativo:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Paola Segato

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO
Anna Toro	Franco Sturzi

VISTI:

- la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 15 dicembre 1998, n. 16, recante l'istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA);
- il Regolamento di Organizzazione dell'ARPA, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1331 dd. 03.07.2015;
- Il decreto del Direttore Generale n. 187 del 29.12.2017 di adozione del Programma annuale 2018 e triennale 2018-2020 e del Bilancio preventivo annuale 2018 e triennale 2018-2020, in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale;
- il decreto del Direttore Generale n. 3 dd. 10.01.2017 avente per oggetto "Procedure per l'assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia";

VISTI, in particolare:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici";
- le Linee guida di attuazione del citato decreto legislativo 50/2016 adottate dall'ANAC;
- l'art. 26 della l. 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000);
- l'art. 1, co. 449 e 450, della l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
- l'art. 2, co. 573, della l. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008);
- l'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni. in legge dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;
- l'art. 9 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale;

RITENUTO opportuno approvare un Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa

- 1) di approvare il "Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia", allegato e parte integrante del presente provvedimento.
- 2) di stabilire che il Regolamento di cui al punto 1 entra in vigore dal giorno successivo alla data di adozione del presente decreto.

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE GENERALE
(Luca Marchesi)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARCHESI LUCA

CODICE FISCALE:

DATA FIRMA: 20/02/2018 13:05:34

IMPRONTA: 7F32E30A141DF0E11BB4A7F88C769AAD12E6537FE15F9C4D13EA99BBD12BD94F
12E6537FE15F9C4D13EA99BBD12BD94FBB9D2B5A458BDB09FFD20AD5ABD09F7A
BB9D2B5A458BDB09FFD20AD5ABD09F7AC47A585CC2EB6E82B1D17E9C8FDC112E
C47A585CC2EB6E82B1D17E9C8FDC112E694C29F8AE5B3F2587FB4062D24031C4

**Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati
dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia**

PARTE I	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	4
ART. 2 DEFINIZIONI	4
ART. 3 ATTIVITÀ NEGOZIALE DELL'AGENZIA	5
ART. 4 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA E ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	6
ART. 5 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	6
ART. 6 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	6
ART.7 DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE	7
ART.8 CONFLITTO DI INTERESSE, INCOMPATIBILITÀ	7
ART. 9 ADESIONE A CONVENZIONI E ACCORDI QUADRO DI CONSIP S.P.A.; ACQUISTI SUL MEPA	7
ART. 10 OBBLIGO DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	8
ART. 11 REDAZIONE DEI CAPITOLATI TECNICO-PRESTAZIONALI E PROGETTAZIONE DEI SERVIZI	8
ART. 12 VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA	9
ART. 13 ELABORAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA E APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	10
PARTE II	11
PROCEDURA DI SCELTA DEI CONTRAENTI	11
CAPO I – FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AL VALORE DELLA SOGLIA COMUNITARIA	11
ART. 14 DETERMINA A CONTRARRE	11
ART. 15 PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE	11
ART. 16 PUBBLICITÀ DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE E DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE	11
ART. 17 CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	12
ART. 18 COMMISSIONE GIUDICATRICE	12
ART. 19 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE	13
ART. 20 APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE	14
CAPO II - ACQUISTI DI IMPORTO COMPRESO TRA 40.000,00 EURO E LA SOGLIA COMUNITARIA	15

ART. 21 DETERMINA A CONTRARRE	15
ART. 22 PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE	15
ART. 23 PUBBLICITÀ DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE E DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE	15
ART. 24 CRITERI DI SCELTA DEI SOGGETTI DA INVITARE	16
ART. 25 CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	17
ART. 26 COMMISSIONE GIUDICATRICE	17
ART. 27 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE	17
ART. 28 APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE	18
CAPO III - ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO	19
ART. 29 FORMALIZZAZIONE DELLA RICHIESTA DI ACQUISTO	19
ART. 30 INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	19
ART. 31 DETERMINA A CONTRARRE E PUBBLICITÀ	20
PARTE III	22
STIPULAZIONE E VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	22
ART. 32 FIRMA DEI CONTRATTI E FORMA DELLA STIPULAZIONE	22
ART. 33 GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA	22
ART. 34 VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DELL'APPALTO	22

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. L'Agenzia, ai fini del proprio funzionamento e dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, procede all'acquisizione di servizi e forniture in ottemperanza alle disposizioni di legge e in particolare del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., nonché alle successive norme legislative, regolamentari e di indirizzo in materia.
2. Il Regolamento disciplina le procedure finalizzate alla definizione dei fabbisogni dell'Agenzia, alla selezione degli operatori economici, al controllo giuridico e contabile sull'esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture affidati dall'Agenzia.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del Regolamento si intende per:
 - a) «Codice dei contratti pubblici» o «Codice» il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
 - b) «Agenzia», l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia in qualità di amministrazione aggiudicatrice;
 - c) «ANAC od Autorità» l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 213 del Codice dei contratti pubblici;
 - d) «MePa» il mercato elettronico per la pubblica amministrazione per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria;
 - e) «PTPCT» il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Agenzia;
 - f) «Strutture organizzative» Strutture Complesse, Semplici od Ipas, identificate dal Regolamento di organizzazione dell'Agenzia come "Centri di attività ", cui spetta definire il fabbisogno di risorse in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
 - g) «Centri di Risorsa» articolazioni organizzative identificate dal Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia, responsabili del processo di approvvigionamento al fine di garantire la disponibilità dei fattori produttivi ai Centri di attività;
 - h) «Dirigente del Centro di Risorsa» dirigente con competenza all'assunzione degli atti del processo di approvvigionamento aventi rilevanza esterna.

Art. 3 Attività negoziale dell'Agenzia

1. L'Agenzia, nell'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi e forniture, opera nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, rispettando altresì i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, nonché del principio di rotazione, nelle procedure che lo richiedono.
2. Le procedure di acquisizione sono regolate dalle disposizioni di legge di cui all'art. 1, comma 1.
3. Le procedure di acquisizione di servizi e forniture, ai sensi degli artt. 35 e 36 del Codice, si distinguono in:
 - a) procedure per contratti di importo stimato pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
 - b) procedure per contratti di importo stimato inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e pari o superiore a 40.000,00 euro;
 - c) procedure per contratti d'importo stimato inferiore a 40.000,00 euro.
4. L'Agenzia, nelle specifiche categorie merceologiche di beni e servizi individuate dalle norme come obbligatorie, procede all'acquisizione di servizi e forniture con le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A..
5. L'Agenzia può ricorrere, nelle categorie merceologiche non obbligatorie, alle convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. ovvero ne utilizza i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.
6. L'Agenzia garantisce un'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, assicurando in ogni caso il livello qualitativo delle prestazioni oggetto degli affidamenti.
7. In caso di procedura di consultazione alla quale prendano parte operatori economici individuati in base ad un'indagine di mercato.
8. L'acquisizione di forniture e servizi non può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottrarla alla disciplina del Codice ed al presente regolamento.

Art. 4 Adempimenti relativi alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione

1. L'Agenzia assicura il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza provvedendo alla pubblicazione di dati e documenti prescritti dalla normativa e, in particolare, dalle disposizioni del Codice, dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché dalla delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 recante "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016" ovvero delle successive normative, regolamentari e di indirizzo riguardanti l'argomento.
2. I Centri di Risorsa, al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1, provvedono alla pubblicazione sul sito, secondo le indicazioni e i tempi contenuti nel PTPC dell'Agenzia.
3. I Centri di Risorsa adeguano le proprie prassi interne, concernenti la gestione delle procedure di affidamento e il controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici, alle indicazioni contenute nel PTPC dell'Agenzia.

Art. 5 Affidamento dell'incarico di responsabile unico del procedimento

1. Per ogni procedura di affidamento di un contratto pubblico il Dirigente responsabile del Centro di Risorsa competente nomina un Responsabile unico del procedimento (RUP) individuato di volta in volta in base all'esperienza professionale, tra i dirigenti e funzionari della propria struttura per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione della prestazione. Di tale nomina è dato conto nel primo atto relativo ad ogni affidamento e, comunque, nella determina a contrarre.
2. In assenza di specifica nomina la funzione di RUP è svolta dal Dirigente responsabile del Centro di Risorsa.
3. I compiti del Responsabile del procedimento sono disciplinati dal Codice, oltre che dalle Linee guida n. 3 adottate dell'ANAC, nonché da successive disposizioni legislative, regolamentari e di indirizzo in materia.

Art. 6 Affidamento dell'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto

1. Per ogni procedura di affidamento di un contratto pubblico può essere nominato un direttore dell'esecuzione del contratto, che vigila, congiuntamente al RUP, sulla corretta esecuzione del medesimo. Il nominativo è indicato nella determina a contrarre. In assenza di specifica nomina la funzione di direttore dell'esecuzione è svolta dal Dirigente che ha richiesto la fornitura.

4. I compiti del direttore dell'esecuzione del contratto sono disciplinati dal Codice, dalle Linee guida di cui all'art.111, comma 2, del Codice adottate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché da successive disposizioni legislative, regolamentari e di indirizzo in materia.

Art.7 Digitalizzazione delle procedure

1. A decorrere dalla data indicata all'art. 40 del Codice, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di acquisto di cui al Codice sono eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
2. L'Agenzia adegua le proprie procedure alle modalità di digitalizzazione e disciplinate dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione previsto all'art. 44 del Codice.

Art.8 Conflitto di interesse, incompatibilità

3. L'Agenzia garantisce il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 42 del Codice inerenti al conflitto di interessi.
4. L'Agenzia rende noto agli operatori economici partecipanti alle procedure di gara il Patto di integrità e il codice di comportamento dei dipendenti dell'Agenzia medesima.
5. L'Agenzia, nella nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici, assicura il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art.77 del Codice e degli indirizzi di cui alle Linee guida n. 5 adottate dall'ANAC, nonché alle successive disposizioni legislative, regolamentari e di indirizzo in materia.

Art. 9 Adesione a convenzioni e accordi quadro di Consip S.p.A.; acquisti sul MePa

1. L'Agenzia, in conformità agli atti di programmazione, aderisce alle convenzioni o agli accordi quadro di Consip S.p.A, secondo la normativa vigente.
2. L'Agenzia, anche nelle categorie non obbligatorie, prima dell'avvio di qualunque procedura di affidamento, verifica la possibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A (convenzioni, accordi, sistemi dinamici di acquisizione).
3. Per acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'Agenzia ricorre in via ordinaria al MePa utilizzando le seguenti procedure di selezione dei contraenti in conformità a quanto disposto dall'art. 36 del Codice e dalle Linee guida n. 4 adottate dall'ANAC:

- avvio di una RDO (Richiesta di Offerta);
- emissione di un ODA (Ordine Diretto);
- avvio di una Trattativa diretta.

Art. 10 Obbligo di programmazione degli acquisti di beni e servizi

1. L'approvvigionamento di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro è effettuato, ai sensi dell'art. 21, co. 6, del Codice, sulla base del programma biennale e dei relativi aggiornamenti annuali, approvati con decreto del Direttore Generale.
2. Il programma biennale degli acquisti è coerente con gli atti di programmazione dell'Agenzia e con i bilanci preventivi.
3. Le Strutture organizzative, ai fini dell'inserimento nella programmazione degli acquisti, devono fornire l'elenco dei beni e servizi necessari:
 - entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, in caso di importo stimato pari o superiore a 1.000.000,00 euro;
 - entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, in caso di importo stimato pari o superiore a 40.000,00 ed inferiore a 1.000.000,00 euro.
4. L'Agenzia può procedere all'acquisizione di beni e servizi non inseriti nella programmazione esclusivamente in caso di necessità conseguenti a sopravvenute esigenze di forza maggiore ovvero circostanze imprevedibili, delle quali va dato conto nella motivazione della determina a contrarre.

Art. 11 Redazione dei capitolati tecnico-prestazionali e progettazione dei servizi

1. Le Strutture organizzative che hanno richiesto l'inserimento di un acquisto di forniture e/o servizi nella programmazione biennale, elaborano in dettaglio il progetto di servizio e/o fornitura da richiedere e redigono in un capitolato speciale descrittivo e prestazionale, denominato capitolato tecnico. La progettazione di servizi e forniture è articolata di regola in un unico livello.
2. Per quanto attiene gli appalti di forniture o di servizi non complessi, il capitolato tecnico riporta le specifiche tecniche secondo quanto indicato all'art. 68 del Codice e in particolare:
 - descrive tutte le caratteristiche della prestazione o fornitura da richiedere;
 - indica le modalità realizzative delle stesse e i requisiti ritenuti necessari per la corretta esecuzione della prestazione, nonché i livelli minimi di servizio e gli inadempimenti o irregolarità da sanzionare mediante penali.

3. Per quanto attiene gli appalti di servizi complessi, il capitolato tecnico consiste in un progetto del servizio che, secondo quanto indicato all'art. 23, co. 15, del Codice, deve contenere:
 - a) la relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
 - b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, co. 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - c) il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi;
 - d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;
 - e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa;
 - f) i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara;
 - g) l'indicazione dei livelli minimi di servizio e gli inadempimenti o irregolarità da sanzionare mediante penali;
 - h) l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.
4. Nella predisposizione dei capitolati tecnici le Strutture organizzative tengono conto di quanto indicato all'art. 34 del Codice dei contratti relativamente ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale.

Art. 12 Valutazione dei rischi da interferenza

1. In tutte le procedure di affidamento sono valutati i rischi da interferenza e sono determinati i costi per la sicurezza da indicare nei documenti di gara.
2. Le Strutture organizzative, una volta redatti i capitolati tecnici di servizi o forniture, trasmettono al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Agenzia (RSPP) i documenti necessari ad elaborare il DUVRI (documento unico per la valutazione dei rischi di natura interferenziale) il quale provvede alla determinazione dei costi per la sicurezza.
3. Le Strutture organizzative trasmettono la Richiesta di approvigionamento con allegato il capitolato tecnico e il DUVRI predisposto dal RSPP ai Centri di Risorsa per la successiva elaborazione dei documenti di gara.

Art. 13 Elaborazione documentazione di gara e approvazione della procedura di affidamento

1. Il Responsabile Unico del Procedimento, dopo aver ricevuto il capitolato tecnico, elabora i documenti di gara relativi alla procedura di selezione degli operatori economici, alla valutazione delle offerte, nonché al disciplinare di gara contenente la regolamentazione giuridico-amministrativa del contratto.
2. Il Dirigente responsabile del Centro di Risorsa competente per materia procede all'approvazione dei documenti di gara mediante assunzione di determina a contrarre.

PARTE II

PROCEDURA DI SCELTA DEI CONTRAENTI

CAPO I – FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AL VALORE DELLA SOGLIA COMUNITARIA

Art. 14 Determina a contrarre

1. Con la determina a contrarre a firma del Dirigente responsabile del Centro di Risorsa competente per materia si dà avvio della procedura di affidamento di un contratto pubblico.
2. La determina indica:
 - a) l'interesse pubblico che si intende soddisfare;
 - b) la procedura di aggiudicazione ed il criterio di scelta del contraente;
 - c) in caso di ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, le ragioni che giustificano tale scelta;
 - d) gli elementi essenziali del contratto da affidare;
 - e) il quadro economico relativo al contratto;
 - f) il nominativo del responsabile del procedimento;
 - g) eventuale nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 15 Procedura di selezione del contraente

1. L'affidamento dei contratti di servizi e forniture avviene, nel rispetto degli atti di programmazione, secondo le disposizioni contenute nella parte II, Titolo III del Codice.
2. L'Agenzia ricorre, di norma, alla procedura aperta o alla procedura ristretta di cui agli artt. 60 e 61 del Codice.
3. Qualora ne ricorrano i presupposti, l'Agenzia ricorre alle ulteriori procedure previste agli artt. 59 e seguenti del Codice.

Art. 16 Pubblicità della procedura di selezione e dell'avviso di aggiudicazione

1. Le procedure di selezione, ad eccezione dei casi indicati dalla legge, sono indette mediante bando di gara redatto, ai sensi dell'art. 71, sulla base del bando tipo adottato dall'ANAC, ove esistente, e pubblicato conformemente alle disposizioni dell'art. 72 del Codice.

2. Gli avvisi di aggiudicazione sono pubblicati secondo le disposizioni dell'art. 98 del Codice.
3. L'Agenzia procede alle pubblicazioni indicate all'art. 29 del Codice nonché alle comunicazioni a ciascun offerente delle decisioni adottate riguardo alla conclusione dell'aggiudicazione dell'appalto nei termini previsti dall'art. 76 del Codice.

Art. 17 Criteri e modalità di valutazione delle offerte

1. L'Agenzia valuta le offerte mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. La valutazione della documentazione amministrativa è affidata al seggio di gara composto dal RUP e da due testimoni.
3. La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico e economico è affidata ad una commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, individuati in base all'art. 77 del Codice e secondo le modalità indicate nelle Linee guida n. 5 adottate dall'ANAC, nonché da successive disposizioni legislative, regolamentari e di indirizzo in materia.
4. L'Agenzia, nei casi previsti dall'art. 95 del Codice, può ricorrere al criterio del minor prezzo.

Art. 18 Commissione giudicatrice

1. Nelle more della effettiva operatività dell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del Codice, i commissari sono nominati dal Dirigente responsabile del Centro di Risorsa fra i seguenti soggetti, in possesso dei requisiti di legge di moralità e compatibilità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto:
 - Dipendenti dell'amministrazione o di altre amministrazioni aggiudicatrici;
 - Professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
 - Professori ordinari, associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.
2. Nei documenti di gara sono inserite le informazioni dettagliate sulla composizione della commissione giudicatrice, sulle caratteristiche professionali e modalità di scelta dei componenti.
3. La Commissione è di norma composta da tre membri compreso il Presidente.

4. La composizione della Commissione giudicatrice ed i curricula dei suoi componenti sono pubblicati sul profilo di committente, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e Contratti".
5. Non possono ricoprire l'incarico di commissario coloro che sono già stati nominati esperti per due commissioni di gara dell'Agenzia nel corso dell'anno, se ci sono altri soggetti idonei ad essere nominati commissari.
6. Al momento dell'accettazione dell'incarico i commissari devono dichiarare l'inesistenza delle cause di incompatibilità, di astensione, di esclusione previste dall'art. 77 del Codice.
7. Nel caso in cui la commissione giudicatrice sia composta da esperti selezionati dall'Albo di cui all'art. 78 del Codice, i Centri di Risorsa, secondo quanto indicato dall'ANAC nelle Linee guida n. 5, procedono al sorteggio dei membri della Commissione dall'elenco inviato dall'Autorità.
8. L'Agenzia rende note ai concorrenti la data e le modalità del sorteggio pubblico, mediante avviso da pubblicare nella sezione del profilo del committente - Amministrazione trasparente, dedicata alla gara.

Art. 19 Valutazione delle offerte anormalmente basse

1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP che può avvalersi del supporto della commissione nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice. Il relativo verbale è allegato ai verbali della commissione giudicatrice.
2. Nel caso in cui una o più offerte siano o appaiano anormalmente basse, la Commissione giudicatrice comunica al RUP la richiesta di verifica dell'offerta. Il RUP avvia il relativo procedimento di valutazione.
3. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP il quale può, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, avvalersi di professionalità interne od esterne individuate in relazione alla specifica casistica. Le valutazioni sono riportate in apposito verbale allegato agli atti della procedura di gara.
4. Il RUP comunica, ai sensi dell'art. 97 del Codice, l'esclusione delle offerte rispetto alle quali non è stato giustificato sufficientemente il basso livello di costi.

Art. 20 Approvazione della proposta di aggiudicazione

1. Al termine della procedura di selezione, la Commissione formula la proposta di aggiudicazione e la trasmette al RUP che provvede ad avviare i controlli richiesti dalla normativa.
2. Successivamente la volontà dell'Amministrazione viene formalizzata nella determina di approvazione dell'aggiudicazione a firma del Dirigente Responsabile del Centro di Risorsa ai sensi dell'art. 33, co. 1, del Codice.

CAPO II - ACQUISTI DI IMPORTO COMPRESO TRA 40.000,00 EURO E LA SOGLIA COMUNITARIA

Art. 21 Determina a contrarre

1. La determina a contrarre, a firma del Dirigente Responsabile del Centro di Risorsa competente per materia, contiene gli elementi indicati nelle Linee guida n. 4 adottate dall'ANAC relative alle procedura sotto soglia. In particolare, indica:
 - a. l'interesse pubblico da soddisfare;
 - b. le caratteristiche del servizio e/o fornitura da acquistare;
 - c. l'importo massimo stimato dell'affidamento;
 - d. la procedura di aggiudicazione ed i criteri di selezione degli operatori e della migliore offerta;
 - e. le principali condizioni contrattuali;
 - f. il nominativo del Responsabile del procedimento;
 - g. eventualmente il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 22 Procedura di selezione del contraente

1. L'affidamento dei contratti di servizi e forniture avviene, nel rispetto degli atti di programmazione, con procedura ordinaria ovvero con procedura negoziata, secondo le disposizioni dell'art. 36 del Codice e delle Linee guida n. 4 adottate dall'ANAC. L'Agenzia ricorre alle procedure ordinarie qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 36, comma 2, del Codice.
2. La Struttura organizzativa richiedente elabora i capitolati tecnici secondo quanto previsto al precedente art.11
3. Il RUP, in caso di procedura negoziata, individua i soggetti da invitare, nel rispetto del principio di rotazione, secondo quanto indicato al successivo art.24, definisce i requisiti di partecipazione e i criteri di valutazione in modo da assicurare l'effettiva partecipazione di microimprese, piccole e medie imprese.

Art. 23 Pubblicità della procedura di selezione e dell'avviso di aggiudicazione

1. In caso di ricorso alla procedura ordinaria, l'Agenzia indice la gara mediante bando pubblicato conformemente alle disposizioni dell'art. 36, comma 9, del Codice.
2. In caso di ricorso alla procedura negoziata, l'Agenzia, pubblica la determina a contrarre nella sezione del proprio sito denominata «Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti».

3. Qualora ritenga necessaria l'indagine di mercato, conformemente alle indicazioni fornite dalle Linee guida n. 4 adottate dall'ANAC l'Agenzia pubblica l'avviso dell'indagine. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere uno o più dei seguenti aspetti: l'assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche e quindi a verificare sul mercato le imprese potenzialmente contraenti o interessate ad effettuare la prestazione richiesta.

La durata della pubblicazione dell'avviso è stabilita per un periodo minimo di 15 giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni d'urgenza a non meno di 5 giorni. L'indagine di mercato può precedere anche le procedure con RDO attivate sul MePa.

4. L'Agenzia provvede alla pubblicazione nella medesima sezione del sito, dell'avviso di aggiudicazione delle procedure negoziate e delle RDO MePa secondo quanto indicato all'art. 36, co. 2 lett. b) indicando i risultati della procedura e gli operatori invitati. La pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione contenente le informazioni richieste assolve all'obbligo di pubblicità.
5. In caso di procedura ordinaria, la pubblicazione dell'avviso avviene secondo quanto previsto dall'art. 36 co. 9, del Codice.

Art. 24 Criteri di scelta dei soggetti da invitare

1. In caso di procedura negoziata o di RDO sul MePa l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, ove esistenti.
2. La selezione degli operatori da invitare avviene sulla base di criteri oggettivi, esplicitati nella determina a contrarre, che consentano la rotazione dei soggetti da invitare.
3. L'invito all'affidatario uscente riveste carattere eccezionale; nel caso il RUP intenda comunque procedere all'invito di quest'ultimo, dovrà puntualmente motivare tale decisione, facendo in particolare riferimento al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.
4. In caso di indagine di mercato, l'avviso indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, eventuali requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e tecnico-professionale, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, il criterio di aggiudicazione, le modalità per comunicare con l'Agenzia. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato l'Agenzia si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei

soggetti da invitare mediante sorteggio pubblico.

Art. 25 Criteri e modalità di valutazione delle offerte

1. L'Agenzia valuta le offerte mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. La valutazione delle offerte è affidata ad una Commissione giudicatrice composta da personale interno all'Agenzia, mentre il Presidente è scelto tra gli esperti iscritti all'Albo di cui all'art. 78 del Codice quando la Commissione deve esprimere valutazioni di tipo discrezionale, in conformità a quanto previsto dalle Linee guida n. 5 adottate dall'ANAC. Fino alla effettiva operatività dell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del Codice, si applica quanto previsto al precedente art. 19. La Commissione svolge le medesime funzioni previste per le procedure soprasoglia comunitaria, fatte salve le procedure esperite in Mepa, in cui l'offerta economica viene valutata dal Responsabile del Procedimento.
3. L'Agenzia, nei casi previsti dall'art. 95 del Codice, può ricorrere al criterio del minor prezzo.
4. Le comunicazioni con i fornitori in corso di gara avvengono tramite PEC e sono pubblicate sul sito alla sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e Contratti".
5. Nel caso di RDO sul MePa, tutte le comunicazioni con i fornitori sono gestite tramite il portale del MePa ad esclusione degli avvisi di indagine di mercato ed il provvedimento di aggiudicazione, che vengono pubblicati anche nel sito alla Sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti"

Art. 26 Commissione giudicatrice

1. Qualora la procedura preveda la scelta a del contraente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si procede alla nomina della Commissione Giudicatrice secondo le modalità ed i criteri indicati all'articolo 18 del presente regolamento.
2. La commissione è nominata dopo la scadenza del termine assegnato per presentare le offerte.

Art. 27 Valutazione delle offerte anormalmente basse

1. La verifica dell'anomalia delle offerte; avviene con le modalità previste dall'articolo 19 del regolamento.

Art. 28 Approvazione della proposta di aggiudicazione

1. La proposta di aggiudicazione nelle procedure con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa viene approvata secondo quanto stabilito dall'art. 20 del regolamento. Per le procedure di affidamento al prezzo più basso, il RUP provvede ad avviare i controlli richiesti dalla normativa.
2. La volontà dell'Amministrazione viene formalizzata nella determina di approvazione dell'aggiudicazione a firma del Dirigente Responsabile del Centro di Risorsa ai sensi dell'art. 33, co. 1, del Codice.

CAPO III - ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO**Art. 29 Formalizzazione della richiesta di acquisto**

1. Gli acquisti di importo inferiore a 40.000,00 euro non sono soggetti a programmazione a sensi dell'art. 21, co. 6.
2. Le Strutture organizzative interessate all'acquisto di una fornitura o di un servizio di importo inferiore a 40.000,00 euro predispongono una Richiesta di Approvvigionamento informatica, per la successiva elaborazione dei documenti di gara, nella quale provvedono a:
 - a. indicare l'interesse pubblico da soddisfare mediante l'acquisto e rappresentare i motivi che rendono necessario o, comunque, opportuno l'acquisto;
 - b. definire l'oggetto e le caratteristiche del contratto e dei relativi servizi connessi, se presenti (eventuali garanzie, servizi di manutenzioni, aggiornamento, etc.);
 - c. indicare la stima dell'importo massimo previsto per l'appalto e per i servizi connessi;
 - d. fornire indicazioni circa la durata del contratto;
 - e. fornire indicazioni sui requisiti minimi che devono avere gli operatori economici partecipanti alla gara o all'indagine di mercato o, se del caso, fornire indicazioni sull'operatore economico presso cui procurarsi la fornitura o il servizio richiesto (ad es. in caso di esclusività del fornitore);
 - f. fornire indicazioni circa le eventuali necessità specifiche di consegna delle forniture o di avvio dei servizi;
 - g. indicare eventualmente il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi di quanto indicato dalle Linee guida n. 3 adottate dall'ANAC;
 - h. fornire ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile o di interesse.
3. Nella predisposizione delle richieste le Strutture organizzative tengono conto di quanto indicato all'art. 34 del Codice relativamente ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale.

Art. 30 Individuazione del contraente, valutazione delle offerte

1. L'affidamento avviene nel rispetto delle disposizioni dell'art. 36 del Codice e delle Linee guida n. 4 adottate dall'ANAC, nonché di successive disposizioni legislative, regolamentari e di indirizzo in materia.
2. Il RUP procede ad individuare il contraente secondo la procedura più rispondente all'interesse pubblico in funzione delle caratteristiche del bene/servizio da

acquisire, secondo i principi di economicità in fase di selezione e di proporzionalità della procedura, attendendosi alle seguenti disposizioni:

- a. per acquisti fino a 2.000,00 Euro mediante l'affidamento diretto ad un operatore determinato, previa acquisizione di preventivo, senza specifica motivazione richiamando il presente regolamento;
 - b. per acquisti di valore pari o superiori a 2.000,00 Euro e fino ad importi inferiori a 20.000,00 Euro mediante richiesta di preventivo ad almeno a due operatori economici e successivo confronto tra le offerte pervenute;
 - c. per acquisti di importi maggiori od uguali a 20.000,00 ed inferiori a 40.000,00 Euro mediante gara informale con lettera di invito ad almeno tre o più operatori economici.
3. Gli operatori economici sono individuati tramite gli elenchi del MePa o nel libero mercato nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione anche previo avviso di indagine di mercato pubblicato sul sito alla sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e Contratti".
 4. Il criterio di aggiudicazione è di norma quello al minor prezzo. Qualora venga scelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nella richiesta di preventivo/offerta devono essere esplicitati gli elementi di valutazione da parte della Commissione giudicatrice.
 5. In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e al fine di assicurare la massima trasparenza, il RUP motiva la scelta dell'affidatario, e la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché il rispetto del principio di rotazione.

Art. 31 Determina a contrarre e pubblicità

1. A seguito dell'individuazione dell'operatore economico con una delle procedure di cui all'art. 30, comma 2, il Dirigente Responsabile del Centro di Risorsa, su proposta del RUP, assume la determina a contrarre contenente:
 - a. l'interesse pubblico da soddisfare;
 - b. le caratteristiche del servizio e/o fornitura da acquistare;
 - c. l'importo;
 - d. la procedura di selezione del contraente, se affidamento diretto o confronto tra preventivi, con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
 - e. il nominativo del fornitore;
 - f. le principali condizioni contrattuali;

- g. il nominativo del responsabile del procedimento;
 - h. se del caso, il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto.
2. La determina, redatta anche in forma semplificata , viene pubblicata nell'apposita sezione del sito "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e Contratti" ed assolve agli obblighi di pubblicità.

PARTE III

STIPULAZIONE E VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 32 Firma dei contratti e forma della stipulazione

1. Il Direttore Generale dell'Agenzia, con proprio decreto, può delegare il potere di firma dei contratti ad altri soggetti.
2. I contratti in forma di scrittura privata sono sottoscritti con firma digitale, secondo le modalità indicate all'art. 32, co. 14 del Codice.
3. In caso di procedura negoziata o per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro, i contratti possono essere conclusi mediante corrispondenza commerciale tramite posta elettronica certificata oppure, per le procedure esperite sul MePa, tramite il Documento di stipula del contratto generato dal sistema di Consip.
4. Tutte le eventuali spese di contratto (bolli, registrazione, etc.) sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 33 Garanzia provvisoria e definitiva

1. Per i contratti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, è richiesta una garanzia provvisoria e definitiva secondo le disposizioni di cui agli artt. 93 e 103 del Codice.
2. Per i contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro, la richiesta di una garanzia definitiva è valutata caso per caso, in relazione all'oggetto ed alle modalità di esecuzione del contratto.

Art. 34 Vigilanza sull'esecuzione dell'appalto

1. Il controllo sull'esecuzione del contratto è svolto congiuntamente dal RUP e dal direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato, secondo quanto indicato nelle Linee guida di cui all'art. 111, comma 2, del Codice adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché nelle successive disposizioni legislative, regolamentari e di indirizzo in materia
2. Il RUP in base alle verifiche effettuate sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rilascia l'attestazione di regolare esecuzione, su proposta del direttore dell'esecuzione del contratto, qualora nominato, ed il Dirigente Responsabile del Centro di Risorsa procede alla liquidazione della spesa.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARCHESI LUCA

CODICE FISCALE:

DATA FIRMA: 20/02/2018 13:05:43

IMPRONTA: 393AF9FDA20C823FF9B34600451B10559C0246959290E03605F1388C26D80332
9C0246959290E03605F1388C26D80332F3983EE4CA085492C821A819E1B80231
F3983EE4CA085492C821A819E1B80231431C70012295579DBA92A8302A16499E
431C70012295579DBA92A8302A16499E605E8A4C59190370B3500C9336386BBD

DECRETO N° 22 DEL 20/02/2018

Il presente provvedimento viene pubblicato nel sito informativo dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge n. 69 del 18 giugno 2009 per il seguente periodo:

dal 20/02/2018

al 07/03/2018

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, l'accesso a persone diverse dall'interessato/a o dagli aventi diritto può essere precluso.

Palmanova, 20/02/2018

L'incaricato

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: TORO ANNA

CODICE FISCALE: TRONNA64T47E098G

DATA FIRMA: 20/02/2018 13:28:16

IMPRONTA: 6A976FCF17D6292034106ACE4EB0C272CE3C30E8A635B79483E278A8C62BC124
CE3C30E8A635B79483E278A8C62BC124049491CE5756BB891DBBA5C1B40E4EDF
049491CE5756BB891DBBA5C1B40E4EDFACA4AFFB461CD21C8E937C8B5A0598C0
ACA4AFFB461CD21C8E937C8B5A0598C0FFEDBE5FE8144BA580BC321472833B67